Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 13 gennaio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1965, n. **1475.**

Approvazione del nuovo statuto della Società Filologica Friulana « G. I. Ascoli », con sede in Udine.

N. 1475. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società Filologica Friulana « G. I. Ascoli », con sede in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 45. — VILLA

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, n. 1254, « Autorizzazione all'Automobile Club di Torino ad acquistare un immobile », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 18 novembre 1965, dove è scritto: « ... della superficie di mq. 395, sito in Lucca, frazione Sant'Anna, luogo di carburanti. » leggasi: « ... della superficie di mq. 253, per installarvi attrezzature per la vendita di carburanti. ».

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Autorizzazione al comune di Este a contrarre un mutuo per eseguire i lavori di sistemazione di un edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 23 marzo 1964, n. 15, del comune di Este;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Padova approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la sistemazione di un edificio da adibire a sede della pretura di Este;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di sistemare in Este un edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di sistemazione di un edificio da destinare a sede della Pretura di Este, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Giovanni Zabai, il comune di Este è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 23.040.860 (ventitremilioniquarantamilaottocentosessanta), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Este un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.140.000 annue (pari in cifra tonda al 70% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 23.040.860 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Este, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1965
Registro n. 35 *Grazia e giustizia, foglio n.* 60. — GALLUCCI

(162)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Sostituzione di un membro e del segretario della Commissione prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tabercolosi e dalla brucellosi;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1964, relativo alla costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la nota in data 23 ottobre 1965, n. 30706, posizione 3988, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa l'ispettore capo dott. Salvatore Rossi come membro della Commissione sopra indicata, nella sua qualità di capo dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Livio Scabardi, destinato ad altro incarico;

Vista altresì la necessità di sostituire il veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità dottore Giuseppe Giannini, destinato ad altri incarichi, nelle funzioni di segretario della Commissione sopra citata;

Considerata la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

L'ispettore generale capo dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dott. Salvatore Rossi entra a far parte della Commissione prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, in sostituzione del dott. Livio Scabardi.

Il veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità, dott. Silvano Bracalenti assume le funzioni di segretario della Commissione medesima in sostituzione del dott. Giuseppe Giannini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1965
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 299

(164)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di San Giorio di Susa (Torino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 novembre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i ruderi dell'antico castello e zona adiacente nel comune di San Giorio di Susa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Giorio di Susa;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo da parte del comune di San Giorio di Susa.

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'altura su cui sorgono i ruderi del castello di San Giorio ha notevole interesse pubblico perchè costituisce fulcro di valore ambientale e pittorico del paesaggio all'inizio della Val di Susa, rappresentando un quadro naturale di imponente bellezza, per la suggestiva composizione panoramica, nonchè un complesso estetico-tradizionale per la presenza dei ruderi dell'antico manufatto;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di San Giorio di Susa, costituita dai ruderi dell'antico castello e area adiacente, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da piazza del Leone del paese di San Giorio con una linea che segue l'asse della via maestra e strada comunale da San Giorio a Villarfocchiardo fino all'innesto della strada vicinale del Gran Giagio; proseguendo quindi lungo l'asse della strada vicinale del Gran Giagio fino all'incrocio con la strada comunale del Pratasso e di qui seguendo il confine nord del lotto n. 54 fino al greto del torrente Dora Riparia fino al ponte Nuovo e da qui lungo la strada del ponte Nuovo fino alla piazza del Leone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di San Giorio di Susa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Estrato del verbale della seduta del 24 novembre 1962

Il giorno 24 novembre 1962 si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte, piazza San Giovanni n. 2, Torino, la Commissione per la tutela della bellezze naturali della Provincia per trattare del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

SAN GIORIO Ruderi dell'antico castello e zona adiacente;

(*Omissis*).

Il problema all'ordine del giorno viene ripreso in esame richiamando le considerazioni già espresse nel corso del sopraluogo effettuato dai membri della Commissione il 22 novembre 1962.

I ruderi del castello di San Giorio sorgono su uno sperone roccioso che costituisce elemento caratteristico del paesaggio della Valle di Susa. Intorno al rilievo dominato dai ruderi si estende, allargandosi, fino alle pendici dei monti circostanti, un fondovalle segnato da lievissime pendenze naturali del terreno: proprio la conformazione geografica della località fa sì che l'elemento dominante, fulcro dell'interesse panoramico, sia costituito dall'altura il cui profilo è fortemente accentuato e valorizzato dalla presenza delle mura antiche del Castello.

I membri della Commissione concordano unanimi sull'opportunità di includere la località nell'elenco dei luoghi soggetti ai disposti della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla tutela delle bellezze panoramiche.

I componenti la Commissione:

visto che l'aultura su cui sorgono i rudedi del castello di San Giorgio costituisce fulcro di interesse ambientale e pittorico del paesaggio all'inizio della Val di Susa;

considerato che tale complesso rappresenta un quadro naturale di imponente bellezza per la suggestiva composizione paesistica e per la presenza dei ruderi dell'antico castello che conferiscono al quadro stesso un aspetto di antica nobiltà ambientale;

deliberano di vincolare la zona definita dal seguente perimetro:

da piazza del Leone del paese di San Giorio con una linea che segue l'asse della via maestra e strada comunale da San Giorio a Villarfocchiado fino all'innesto della strada vicinale del Gran Giagio; proseguendo quindi lungo l'asse della strada vicinale del Gran Giagio fino all'incrocio con la strada comunale del Pratasso e di qui seguendo il confine nord del lotto n. 54 fino al greto del torrente Dora Riparia - segue quindi il greto del torrente Dora Riparia fino al Ponte Nuovo e da qui lungo la strada del ponte Nuovo fino alla piazza del Leone.

(*Omissis*).

(10902)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in comune di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 novembre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'area circostante la grotta della « Risorgenza di Stiffe », nel comune di San Demetrio nei Vestini;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo comunale di San Demetrio nei Vestini;

Vista l'opposizione, a termini di legge, presentata avverso la predetta proposta di vincolo da parte dell'Ente per la valorizzazione del Fucino;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona sovrastante la grotta di Stiffe e limitrofa all'imbocco della cavità stessa, ha notevole interesse pubblico perchè, per la fitta vegetazione e per i vari speroni di nuda roccia, costituisce un quadro naturale di suggestiva e maestosa bellezza;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di San Demetrio nei Vestini, circostanti la grotta della « Risorgenza di Stiffe » ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono contraddistinte in catasto al foglio n. 38 del comune di San Demetrio nei Vestini con le particelle numeri 121, 122, 123, 124, 125, 130, 259, 260.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di San Demetrio nei Vestini provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Estratto del verbale n. 5

Oggi 6 novembre 1962, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, Castello cinquecentesco l'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine dle giorno:

(*Omissis*).

Il vice presidente fatto presente che:

a) il sindaco del comune di San Demetrio nei Vestini, con propria istanza del 7 agosto 1961, n. 1664, indirizzata alla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, ha chiesto, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, che venga proposta la protezione paesistica della grotta della « Risorgenza di Stiffe » e la zona circostante;

b) le grotte di Stiffe hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e di singolarità geologiche sia per le meravigliose naturali composizioni interne sia per il grande interesse scientifico;

c) la zona soprastante la grotta e limitrofa all'imbocco della cavità stessa per la fitta vegetazione boschiva e per i vari speroni di nuda roccia forma un quadro naturale di suggestiva e maestosa bellezza;

chiede, unitamente al sindaco della città;

« che venga proposta la protezione, ai sensi dell'art. 1, n. I), della grotta della « Risorgenza » di Stiffe per la sua parte esplorata, che si svolge in territorio del comune di San Demetrio nei Vestini, al Demanio del quale appartiene anche il terreno sul quale è situato l'ingresso della grotta stessa, e che venga proposta la protezione ai sensi dell'art. 1, n. 4) delle zone circostanti contraddistinte in catasto al foglio n. 38 del comune di San Demetrio nei Vestini con particelle n. 121, 122, 123, 124, 125, 130, 259, 260.

L'eventuale decreto ministeriale che in accoglimento della suddetta proposta venisse emesso dal Ministro per la pubblica istruzione in rapporto alla protezione delle grotte previsto ai sensi dell'art. 1, n I) dovrà essere notificato anche alla Società elettrica U.N.E.S. che probabilmente può vantare titoli concessionari di sfruttamento delle acque « risorgenti ».

La Commissione dopo attenta discussione decde di approvare all'unanimità la proposta nel senso e con la motivazione sopra descritto.

Alle ore 18,45 esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il presidente dichiara sciolta la seduta.

Il presidente

Il segretario

(10903)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1965.
Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, e 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1965, n. 367, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara ha proposto di integrare la Giunta camerale con un componente in rappresentanza dei consumatori, in considerazione della notevole importanza dei problemi riguardanti il settore economico del consumo;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla precitata Camera di Massa Carrara a sostegno della proposta da essa formulata;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara, con voto deliberativo — oltre ai sette membri indicati dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560, e 29 dicembre 1956, n. 1560 — anche un altro componente in rappresentanza dei consumatori.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nell'articolo precedente, sarà provveduto in base all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(40)

DECRETO PREFETTIZIO 29 dicembre 1965.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto 29 febbraio 1964, n. 1118/1-15-1, relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1966;

Vista la lettera 24 novembre 1965, n. 69408, con la quale il direttore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino, a seguito del cessato servizio in data 31 ottobre 1965 del dott. Francesco Uslenghi, designa, in sostituzione del predetto, per la partecipazione al Consiglio provinciale di sanità quale rappresentante dell'Istituto, il dott. Ercole Giorgetti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto componente del Consiglio provinciale di sanità per il restante periodo del triennio 1964-1966;

Sentito il medico provinciale al riguardo;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Ercole Giorgetti è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Torino per lo scorcio del triennio 1964-1966 in sostituzione del dott. Francesco Uslenghi, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Torino, addì 29 dicembre 1965

(248) p. *Il prefetto*: VERDE

DECRETO PREFETTIZIO 31 dicembre 1965.
Sostituzione di componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Visti i decreti prefettizi 1° novembre 1964, n. 5691/28-4 e 1° luglio 1965, n. 2877/28-4, relativi alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° novembre 1964-31 ottobre 1967;

Considerato che il prof. Sandro Chesi, nominato componente del predetto Collegio quale commissario prefettizio dell'O. P. Istituti ospedalieri neuropsichiatrici San Lazzaro, ha rassegnato, a seguito della ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione del predetto Ente, le dimissioni dall'incarico;

Considerato che anche l'arch. Enea Manfredini ha rassegnato le dimissioni per motivi di lavoro;

Considerato, inoltre, che il prof. Adelchi Simonini, componente del predetto Collegio quale direttore sanitario ff. dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova, è stato sostituito, in tali sue funzioni, a seguito di pubblico concorso, dal prof. Michele Zampetti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti componenti;

Sentito il parere del medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il sig. Armando Fantuzzi, presidente delle Opere pie riunite di Correggio, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del prof. Sandro Chesi, dimissionario.

L'arch. Quintilio Prodi è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione dell'arch. Enea Manfredini, dimissionario.

Il prof. Michele Zampetti, nuovo direttore sanitario dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del prof. Adelchi Simonini, già direttore sanitario ff. di detto Arcispedale.

I predetti componenti dureranno in carica fino alla scadenza del triennio 1° novembre 1964-31 ottobre 1967.

Reggio Emilia, addì 31 dicembre 1965

(100) *Il prefetto*: POPPI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 27 dicembre 1965, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Margarida Guedes Nogueira, Console generale del Brasile a Milano, con giurisdizione sulle Provincie della Lombardia e sulle Provincie di Novara, Parma e Piacenza.

(125)

In data 27 dicembre 1965, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guillermo Fernando Enrique Rivarola, Vice console aggiunto di Argentina a Napoli.

(126)

In data 27 dicembre 1965, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Emilio Roussier Fusco, Vice console onorario del Panama a Taranto.

(127)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo » di Milano, ad accettare una eredità

Con il decreto del prefetto di Milano n. 87215 del 23 novembre 1965, l'Istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo », di Milano, è stato autorizzato ad accettare metà dell'eredità del defunto sig. Leandro Clerici del valore di L. 18.000.000 (diciottomilioni).

(91)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Convenevole da Prato », di Prato, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze n. 7350 del 17 maggio 1965 la Cassa scolastica della Scuola media statale « Convenevole da Prato » di Prato, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.500.000 in buoni del Tesoro 5 % per il conferimento di un premio di studio annuo al migliore alunno da intitolarsi alla memoria della professoressa « Laura Scalbi ».

(92)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 12 gennaio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,82	624,81	624,82	624,84	624,79	624,88	624,90	624,96	624,84
$ Can.	581,45	581,20	581,60	581,25	580 —	581,70	581,30	581,45	581,45	581,35
Fr. Sv.	144,45	144,44	144,42	144,445	144,46	144,51	144,47	144,46	144,45	144,43
Kr. D.	90,725	90,71	90,64	90,71	90,70	90,74	90,735	90,74	90,72	90,71
Kr. N.	87,48	87,47	87,44	87,48	87,50	87,47	87,485	87,48	87,48	87,46
Kr. Sv.	120,8115	120,82	120,80	120,825	120,75	120,80	120,82	120,81	120,81	120,80
Fol.	173,005	172,95	172,95	174,95	172,90	173,04	172,96	173 —	173 —	173 —
Fr. B.	12,5825	12,58	12,5775	12,5795	12,575	12,58	12,583	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,49	127,505	127,50	127,495	127,45	127,48	127,51	127,48	127,49	127,49
Lst.	1751,20	1752,25	1752,35	1752 —	1751,875	1751,60	1752,15	1751,90	1751,90	1752,10
Dm. occ.	155,805	155,83	155,80	155,81	155,78	155,78	155,84	155,80	155,80	155,83
Scell. Austr.	24,1795	24,175	24,17	24,1755	24,15	24,17	24,181	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,87	21,85	21,83	21,87	21,75	21,85	21,847	21,85	21,87	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,43	10,435	10,42	10,4285	10,42	10,43	10,42

Media dei titoli del 12 gennaio 1966

Rendita 5 % 1935	103,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,675
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,80
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1966

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	581,275
1 Franco svizzero	144,457
1 Corona danese	90,722
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	120,822
1 Fiorino olandese	172,955
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,502
1 Lira sterlina	1752,075
1 Marco germanico	155,825
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,858
1 Peseta Sp.	10,429

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 giugno 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ferrara;
Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1965 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ferrara nell'ordine appresso indicato:

1. Pattaro dott. Giuseppe . punti 95,13 su 132
2. Norcia dott. Federico » 87,68 »
3. Ferraro dott. Domenico » 85,81 »
4. De Lisi dott. Leonardo » 84,36 »
5. Montanaro dott. Pierino » 81,81 »
6. Di Pilla dott. Giovannangelo » 81,72 »
7. Rago dott. Riccardo » 79,54 »
8. Di Simine dott. Eugenio » 77,32 »
9. Epifani dott. Francesco » 76,27 »
10. Panza dott. Filomeno Fiore » 75,68 »
11. Molinari dott. Riccardo . » 73,60 »
12. Caporusso dott. Domenico . . » 71,09 »
13. Graziani dott. Marcello » 70,63 »
14. Aiello dott. Salvatore . » 70,13 »
15. Silvano dott. Guido . » 69,77 »
16. Cantanna dott. Pietro . » 69,13 »
17. Mennini dott. Aldo » 65,68 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1965

p. Il Ministro: AMADEI

(95)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1964 negli Istituti di istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1964, registro n. 80, foglio n. 308, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1965, con il quale venivano indetti concorsi per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio per posti disponibili al 1° ottobre 1964, nei ruoli degli insegnanti di istituti di istruzione artistica;
Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n. 1088 del 23 giugno 1965, secondo cui va modificato il decreto ministeriale 28 settembre 1964 sopra indicato, con relativa riapertura dei termini, allo scopo di consentire la partecipazione ai concorsi per merito distinto, per posti disponibili al 1° ottobre 1964, anche agli insegnanti di Scuole d'arte che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, avrebbero dovuto essere inquadrati, a far tempo dal 1° ottobre 1963, nei ruoli della Scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ma che di fatto risultano ancora nei ruoli dell'istruzione artistica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 28 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1964, registro n. 20, foglio n. 308, indicato nelle premesse, è integrato nel senso che sono indetti anche i seguenti concorsi per merito distinto per gli insegnanti in servizio nelle Scuole statali d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1964.

Detti concorsi sono per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Cultura generale; Italiano, storia e geografia; Italiano, storia e geografia, diritti e doveri e comparazione di stili . . .	Scuola d'arte	2
2	Aritmetica, geometria, contabilità; Matematica, fisica, contabilità; Matematica, fisica, contabilità, scienze; Contabilità e diritto commerciale e industriale; Aritmetica, geometria e contabilità industriale .	Id.	1
3	Disegno dal vero; Disegno dal vero e disegno professionale per l'arte tessile; Disegno dal vero e disegno professionale per il merletto e ricamo; Disegno ornamentale; Disegno ornamentale, geometrico e figura disegnata; Ornato; Digno di ornato e professionale; Disegno a mano libera; Disegno a mano libera, geometrico e professionale; Figura; Disegno di figura; Disegno di figura e plastica	Id.	7
4	Plastica; Plastica ornamentale; Decorazione plastica; Scultura decorativa	Id.	4

Art. 2.

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto di cui al precedente articolo, redatte su carta da bollo da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23, Roma-Eur, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Art. 3.

L'esame per gli insegnamenti di materie artistiche consta di una lezione la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti. La lezione dovrà essere integrata da un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

Nel concorso del gruppo « Cultura generale, italiano, storia e geografia, etc. » l'esame consta di una prova scritta su argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico e di una lezione che verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento del gruppo di materie impartite dal concorrente e che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Nel concorso del gruppo « Aritmetica, geometria, contabilità, fisica, scienze, etc. » l'esame consta di una prova scritta e di una prova orale che verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamenti del gruppo di materie predetto, e che viene integrata da un saggio di revisione di elaborati.

Art. 4.

Resta ferma ogni altra prescrizione del bando di concorso indetto con il citato decreto ministeriale 28 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1964, registro n. 80, foglio n. 308, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1965, che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1965

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1965
Registro n. 92, foglio n. 142

(42)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentotto posti di assistente aggiunto in prova del Genio militare.

Nella dispensa n. 48 del Giornale militare ufficiale 1965 del Ministero della difesa-Esercito è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1965 col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a settantadue posti (ridotti poi a trentotto) di assistente aggiunto in prova del Genio militare.

(114)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 13600 del 31 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 25 giugno 1965, col quale venivano dichiarati i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 8890 del 7 maggio 1963;

Viste le domande di partecipazione dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi;

Constatato che, a seguito di mancata accettazione di altri candidati per la condotta medica del comune di Frattaminore, è stato interpellato il dott. Angelo Klain il quale ha fatto pervenire, nei termini stabiliti, formale atto di accettazione per la sede stessa;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Klain Angelo è dichiarato vincitore della condotta medica di Frattaminore a seguito di rinunzia di altri candidati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 16 dicembre 1965

Il medico provinciale: Tecce

(10692)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1965, n. **31**.

Istituzione del Comitato tecnico-consultivo regionale per la finanza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 26 *del* 21 *dicembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato regionale delle finanze un Comitato tecnico-consultivo regionale per la finanza.

Art. 2.

Il Comitato esprime il proprio parere nelle materie attribuite alla competenza dell'Assessorato regionale delle finanze:

a) quando sia previsto da leggi o regolamenti;

b) ogni qualvolta sia richiesto dall'Assessore alle finanze.

L'Assessore alle finanze potrà affidare al Comitato anche l'esame e lo studio di particolari problemi, che rientrino nella competenza del suo Assessorato.

Art. 3.

Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore alle finanze, che lo presiede;

b) da due esperti in materia di finanza pubblica;

c) da due esperti in materia di contabilità pubblica;

d) da due esperti in materia tributaria;

e) da un esperto in materia di credito e risparmio;

f) da un esperto in materia amministrativa;

g) da un esperto in materia costituzionale;

h) dal segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;

i) dal capo dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;

l) dal dirigente della Ragioneria generale della Regione;

m) dal dirigente dei Servizi amministrativi dell'Assessorato delle finanze;

n) dal dirigente dell'Ufficio regionale della programmazione.

Art. 4.

I componenti del Comitato sono nominati su proposta dell'Assessore alle finanze, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Restano in carica due anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato delle finanze.

Art. 5.

Il Comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 dicembre 1965

BERZANTI

(10982)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.